

COMUNE
di
MONTE SAN BIAGIO
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO
T.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 18.09.2003
Integrato e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2008,
n. 55 del 09.04.2009 e n. 12 del 19.02.2010

TESTO COORDINATO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- [Art. 1](#) OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
- Art. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 4 AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE.
- [Art. 5](#) OCCUPAZIONI D'URGENZA
- [Art. 6](#) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
- [Art. 7](#) CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE
- [Art. 8](#) FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
- [Art. 9](#) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- [Art. 10](#) NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art. 11 CAUZIONE
- [Art. 12](#) DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- [Art. 13](#) REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
- [Art. 14](#) DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
- [Art. 15](#) RINNOVO
- [Art. 16](#) OCCUPAZIONI ABUSIVE
- [Art. 17](#) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO
- [Art. 18](#) COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- [Art. 19](#) ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE
- [Art. 20](#) PASSI CARRABILI
- [Art. 21](#) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO
- [Art. 22](#) ABOLIZIONE DEI PASSI CARRABILI
- [Art. 23](#) NORME INTEGRATIVE E DI RINVIO

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- [Art. 24](#) CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- [Art. 25](#) DISPOSIZIONI GENERALI
- [Art. 26](#) TARIFFE
- [Art. 27](#) TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA
- [Art. 28](#) RIDUZIONI DELLA TASSA
- [Art. 29](#) ESENZIONE DELLA TASSA
- [Art. 30](#) VERSAMENTO DELLA TASSA
- [Art. 31](#) ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- [Art. 32](#) SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- [Art. 33](#) ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Monte San Biagio si osservano le norme del presente Regolamento.

Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ed inoltre quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e termini di legge

Art. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuata direttamente dal Comune di Monte San Biagio, o, qualora lo si riterrà più conveniente con affidamento in concessione ai soggetti previsti e secondo le modalità previste dal D.Lgs.507/1993.

Art. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni e gli adempimenti sopra descritti spettano al concessionario.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE.

E' fatto divieto occupare suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 5 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale della Polizia Municipale.

La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel Codice della Strada.

Art. 6 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, soprasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente, devono presentare apposita istanza al Comune.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 20 giorni e per quelle temporanee a 5 giorni lavorativi, salvo quando disposto per le occupazioni d'urgenza.

La domanda deve contenere:

- le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'esatta ubicazione e misura della porzione di suolo pubblico che si chiede occupare;
- l'oggetto dell'occupazione, la durata ed i motivi per cui si chiede la stessa nonché la descrizione dell'opera che eventualmente si intende eseguire con le modalità di uso;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni stabilite nell'autorizzazione / concessione, nel presente regolamento nonché nelle leggi vigenti in materia.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione utile per l'esame della stessa. Comunque il richiedente è tenuto a fornire tutti i documenti e i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 7 - CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

L'istruttoria della pratica viene effettuata dall'ufficio competente con i termini e le modalità previste dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego.

Il funzionario responsabile, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

L'atto amministrativo deve contenere le modalità di occupazione, la durata della occupazione l'oggetto e la superficie della stessa, il motivo e le condizioni di carattere generale o particolare a cui viene subordinato lo stesso.

La concessione viene sempre rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della stessa;

- con l'obbligo di riparare a tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con l'obbligo di corrispondere i tributi nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni;
- con riserva del Comune di poter revocare, sospendere o modificare la stessa quando si verificano nuove condizioni che non possano permettere la prosecuzione dell'occupazione così come concessa.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità derivante dall'occupazione stessa, in caso di danni arrecati a persone o cose.

Anche quando l'occupazione viene realizzata d'urgenza, con o senza titolo, su aree di circolazione, ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle norme dettate dal codice stesso e relativo regolamento di attuazione con l'obbligo a carico dell'occupante di non creare situazioni pregiudizievoli di pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 8 - FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee in base ai seguenti criteri:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile,effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione,aventi,comunque,durata non inferiore all'anno;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno,aventi carattere provvisorio,effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione.

E' fatto obbligo al concessionario di non alterare o manomettere in alcun modo il suolo occupato, a meno che non abbia ottenuto esplicita autorizzazione ad eseguire lavori, di mantenere ordine e pulizia sul suolo occupato ed inoltre ripristinare, a proprie spese, i manufatti deteriorati a seguito dell'occupazione stessa.

Art. 10 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario,oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore,deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che possono essere imposte all'atto della concessione:

- non arrecare disturbo o molestia al pubblico,ad altri concessionari,o intralci alla circolazione;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti,pubblici e privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti,per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità,che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione o di autorizzazione obbliga il concessionario a non eseguire lavori,scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo,di infliggervi pali,chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento,salvo i casi in cui,per evidenti necessità,ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato,si da rispettare appieno l'igiene,l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 11 - CAUZIONE

Per le occupazioni che devono essere precedute dai lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi,o,in particolari circostanze che lo giustifichino,il responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere da eseguire e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o concessione e sarà restituita,a richiesta dell'interessato,a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, comunque non prima di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora incorra nelle seguenti violazioni o mancati adempimenti:

- reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

- mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata in qualsiasi momento per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione degli interessi e qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di ripristino dei manufatti eventualmente deteriorati.

La concessione può essere sospesa, senza indennizzo, per ragioni di utilità o di ordine pubblico.

Art. 14 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 15 - RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, per scadenza del termine o per mancanza di preventiva autorizzazione o concessione, debbono essere rimosse, a cura e spese dell'occupante su semplice intimazione di un vigile urbano.

Qualora le occupazioni siano effettuate con manufatti o impianti, il responsabile del servizio può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa in pristino del suolo occupato, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese.

Art. 17 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Pubblicità.

I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette alla TOSAP per la parte sporgente su suolo pubblico.

La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 18 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta (60) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri fatti salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

Art. 19 - ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 20 - PASSI CARRABILI

In questo Comune, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 63, lettera a) della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, non si applica la tassa sui passi carrabili.

Art. 21 – ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO

Non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art.22 – (Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 14.03.2008)

Art. 23 - NORME INTEGRATIVE E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capo si richiamano le norme di Legge vigenti in materia ed in particolare il D.Leg.vo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i regolamenti speciali aventi efficacia generale.

CAPO II

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 24 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulta sottratta all'uso pubblico.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 2 categorie:

Categoria prima - Centro abitato (con esclusione del centro storico), zona limitrofa e frazioni;

Categoria seconda - Centro storico

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non si fa luogo a tassazione per le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 26 - TARIFFE

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45,47 e 48 del D.Lgs.507/93 che costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

Prima categoria **100 %**

Seconda categoria **50%**

Art. 27 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA.

La tassa per le occupazioni temporanee viene determinata in base alla tariffa giornaliera e con riferimento alle fasce orarie sotto riportate:

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 8 ore (al giorno)	Riduzione del 50% della tariffa giornaliera
Oltre le 8 ore (al giorno)	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa giornaliera intera
Oltre i 14 giorni	Riduzione del 30% della tariffa giornaliera

Art. 28 - RIDUZIONI DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, per i quali venga concesso, a richiesta del proprietario un'area di rispetto non superiore a mq 10 (art.44, 8° comma, D,Lgs n. 507/93)
- b) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) del 30% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- d) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 gg. o a carattere ricorrente con convenzione.

Art. 29 - ESENZIONE DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n° 507, ed inoltre:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose.
- b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché, non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- d) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso.
- e) gli allacciamenti alle reti di erogazione dei pubblici servizi
- f) le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche..
- g) occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri enti, associazioni deliberate dal competente organo comunale;
- h) occupazioni non superiori a 10 mq. Effettuate dai partiti politici, associazioni politiche ed organizzazioni sindacali;
- i) occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.
- j) Le occupazioni temporanee realizzate per interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art.1 della Legge 449/97 e ss.mm. e integrazioni limitatamente ai primi 45 giorni di occupazione.

L'amministrazione Comunale può stabilire particolari riduzioni o esenzioni con apposita deliberazione di Giunta Comunale nell'ambito di progetti di valorizzazione e miglioramento di aree urbane

Art. 30 - VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a quello di approvazione del bilancio Comunale.

La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in tre rate, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenze nei mesi di aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni temporanee la tassa può essere corrisposta ratealmente e senza interessi.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in

aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 31 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 32 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per tutte le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.53 del D.Lgs.15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di carattere fiscale, in quanto applicabili, di cui ai D.Lgs. n.471,472 e 473 del 18 dicembre 1997 nonché le norme del Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del decreto legislativo 267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio successivo alla sua approvazione